



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 143 del 18/02/2021

PROPOSTA N. 413 del 11/02/2021

OGGETTO: Proroga termini presentazione osservazioni alla graduatoria degli operatori del commercio su aree pubbliche di tipo "A" a seguito di trasferimento mercato settimanale del martedì, adottata con Determina n. 89 del 26.01.2021 R.G. 171/2021

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 13.07.2020, veniva disposto il trasferimento in via temporanea del mercato settimanale del martedì (settore alimentare e settore non alimentare), nell'area del quartiere Sant'Oronzo;
- che con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria più rappresentative, sono stati formulati i criteri finalizzati alla formazione della graduatoria di merito per la scelta di priorità nell'assegnazione (riassegnazione) dei posteggi in favore dei titolari concessionari nel mercato, basati sull'anzianità di esercizio nello stesso posteggio, con riferimento al 1° concessionario (1° dante causa) e, a parità di anni di frequenza, l'anzianità di iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) delle Camere di Commercio;
- che con determinazione n. 603 del 14/08/2020 è stata pubblicata la graduatoria di priorità per la scelta dei posteggi a favore dei titolari di concessione nella nuova area del mercato settimanale del martedì;
- che a seguito di osservazioni da parte di alcuni operatori e da una attenta valutazione nell'interesse pubblico, è emersa la necessità da parte dell'Amministrazione comunale di rivedere il criterio basato sull'anzianità;
- che con determinazione n. 89 del 26.01.2021 (R.G. n.171 del 26.01.2021) è stata riesaminata la graduatoria degli operatori del commercio su aree pubbliche di tipo "A" sulla base dei chiarimenti forniti dal Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, che con nota del 09/10/2011, ha precisato quanto contenuto nell'art. 5 comma 4 del R.R. 28/02/2017, n. 4 precisando in che modo possa riconoscersi l'anzianità nel posteggio pur in presenza di un trasferimento del mercato, riscontrando che:

“L'unica tipologia di anzianità che in base all'art. 30 comma 4° della L.R. n.24/2015 e del regolamento regionale sopra menzionato ammette il cumulo con l'ultimo dante causa è quella di iscrizione al Registro delle Imprese. L'anzianità nel posteggio è, invece, solo quella maturata in quella specifica porzione di suolo pubblico, anche in maniera discontinua, dal soggetto che presenta l'istanza. Nel caso poi di trasferimento del mercato o del singolo posteggio occorre considerare anche l'anzianità maturata dallo stesso soggetto istante in tutte le precedenti collocazioni del medesimo posteggio senza tuttavia cumulare anzianità maturate da altri soggetti.

I titoli di priorità cui fa riferimento l'art. 6 comma 5° del Codice del Commercio della Regione Puglia sono cosa diversa dai parametri generatori di punteggio. La locuzione “compresa”, utilizzata in maniera non proprio felice nella circostanza, vuol proprio far capire che l'anzianità di iscrizione (che non può oggettivamente classificarsi come titolo di priorità bensì come parametro attribuito di punteggio) è fra gli elementi che si trasferiscono dal dante causa al subentrante. La sua menzione ha proprio il compito di

tenere distinto questo parametro generatore di punteggio da tutti gli altri in quanto solo questo, stando all'attuale formulazione delle norme vigenti, può comportare il cumulo. Qualora si tema una eccessiva presenza di casi di ex aequo, le fonti ordinamentali menzionati forniscono elementi – da trasporre nell'ordine nella regolamentazione comunale e, in particolare, negli strumenti di programmazione adottati ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale menzionata, in grado di ovviare a tale problema.”;

- che l'ufficio ha effettuato le necessarie verifiche sulle osservazioni pervenute, adottando i criteri così come indicato nella suddetta nota del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, riformulando la posizione di ciascun operatore in base all'anzianità d'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche, riferita al soggetto titolare al momento del trasferimento cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, dove tutti gli operatori, in base agli atti d'ufficio e alle dichiarazioni dei diretti interessati raggiungono i 60 punti mentre, per il parametro dell'anzianità nel posteggio, si è considerata l'anzianità maturata dello stesso soggetto istante in tutte le precedenti collocazioni del medesimo posteggio senza tuttavia cumulare anzianità maturate da altri soggetti fino al 14.08.2020.
- che la graduatoria dei titolari di posteggio nel mercato settimanale del martedì in Massafra è stata redatta sulla base dei criteri di cui all'art. 5 comma 4 e all'art. 7 comma 1 lettera a. del R.R. 4/2017 e precisamente la maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 1. anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, con la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
 - anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
 - anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;
 - anzianità nel posteggio con l'attribuzione di 0,01 punti per ogni giorno di anzianità acquisita nel mercato settimanale del martedì”.
- che per la definizione dell'anzianità di esercizio dell'attuale titolare e dell'eventuale ultimo dante causa si è proceduto tramite la verifica dei certificate d'iscrizione al Registro delle Imprese, sulla base degli atti d'ufficio, con particolare riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati;
- che il parametro di anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione di cui all'art. 7, comma 1 lettera “a” punto II del R.R. 4/2017 è stato determinato sulla base dei dati risultanti dagli atti d'ufficio, con riferimento alla data di rilascio della concessione di posteggio integrati con eventuali ulteriori atti rilasciati da altri comuni, da dichiarazioni di parte e soprattutto dalla data di sottoscrizione dell'atto del subentro allegato alla segnalazione certificata dei nuovi titolari di concessione di posteggio;
- che con determinazione n. 89 del 26.01.2021 (R.G. n.171 del 26.01.2021) è stato altresì concesso il termine di giorni 15 (quindici), a far data dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'ente, ai titolari di concessione inseriti nella predetta graduatoria di cui all'allegato “A” per la presentazione di eventuali e formali osservazioni di merito, in mancanza delle quali detta graduatoria diverrà definitiva;
- che il Comune di Massafra con nota protocollo n. 4434 del 28.01.2021 ha trasmesso alle Organizzazioni Sindacali di categoria, per la dovuta informativa, la graduatoria per le assegnazioni di concessioni di posteggio nel mercato settimanale del Martedì del Comune di Massafra, approvata con determina dirigenziale n. 89 del 26.01.2021 (R.G. 171/2021) ;

Dato atto:

- che a seguito di richieste pervenute e agli atti di questo Ufficio, è stato convocato un incontro con nota protocollo n. 5620 del 03.02.2021 per il giorno Martedì 09 Febbraio 2021 alle ore 16.00 presso il Centro Polivalente Anziani sito in via R. Livatino n. 24 per discutere in merito alla definizione della procedura relativa a: "Trasferimento mercato settimanale del martedì – Graduatoria degli operatori del commercio su aree pubbliche di tipo "A"" approvata con determina dirigenziale n. 89 del 26.01.2021 (R.G. 171/2021) ;

Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopra esposte e delle necessità emerse in conferenza e proposte dalle Organizzazioni Sindacali con verbale di riunione del 09.02.2021, al fine di concedere maggior tempo per la presentazione di ulteriori eventuali e formali osservazioni di merito, di provvedere alla rettifica dei termini concessi per l' approvazione della graduatoria degli operatori del commercio su aree pubbliche di tipo "A" a seguito di trasferimento mercato settimanale del martedì, adottati con Determina n. 89 del 26.01.2021 R.G. 171/2021;

Visto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente;

Viste le disposizioni contenute nel Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Attesa la propria competenza in merito in forza del T.U.EE.LL;

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa:

- **di concedere** ai titolari di concessione inseriti nella predetta graduatoria, il termine di ulteriori giorni 15 (quindici), a far data dalla pubblicazione della presente determinazione all' albo pretorio informatico dell'ente, per la presentazione di ulteriori eventuali e formali osservazioni di merito, sentiti anche tutti gli aventi diritto e gli Organi Regionali competenti sulla base delle risultanze della riunione del 09.02.2021, in mancanza delle quali detta graduatoria diverrà definitiva;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto** che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati venga esposta per giorni 15 (quindici) consecutivi sull'albo pretorio informatico dell'ente nonché sul sito web istituzionale, oltre che fornita adeguata informativa ai diretti interessati ed alle associazioni sindacali rappresentative di categoria (essendo, viceversa, esclusa ogni eventuale comunicazione individuale);
- **di trasmettere** la presente determinazione alla I Ripartizione - Polizia Locale del Comune di Massafra per le osservazioni e adempimenti di competenza;

- **di dare atto**, altresì, dell'assenza di cause di incompatibilità del sottoscritto responsabile ovvero di conflitti di interessi.

Il Dirigente della IV Ripartizione
Ing. Giuseppe Iannucci

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 413 del 11/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **18/02/2021**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 438

Il 18/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **301 del 18/02/2021** con oggetto

Proroga termini presentazione osservazioni alla graduatoria degli operatori del commercio su aree pubbliche di tipo "A" a seguito di trasferimento mercato settimanale del martedì, adottata con Determina n. 89 del 26.01.2021 R.G. 171/2021

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **18/02/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 301 del 18/02/2021